



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DEL SANNIO** Benevento  
**DEMM**  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA,  
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI  
*Segreteria di Direzione*

IL DECANO DEI PROFESSORI DI I FASCIA DEL CDS IN ECONOMIA BANCARIA E FINANZIARIA  
DEL DIPARTIMENTO DEMM

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con D.R. n. 313 del 5 aprile 2018 e in particolare:  
l'articolo 16, rubricato "Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale", stabilisce che "...2. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalità di elezione del Presidente sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 3. Le modalità di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 15, comma 2, lettera m), del presente Statuto e fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente. 5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, cura l'attuazione delle sue deliberazioni, e può essere delegato all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio..."

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158 ed entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio, e in particolare  
L'articolo 50 del Regolamento Generale di Ateneo, rubricato "Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale", prevede che "...2. La composizione del Consiglio di Corso di Studio è definita dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo. 4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso di Studio nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto. 5. Le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio sono indette, con proprio Decreto, dal Decano dei professori di ruolo che afferiscono al Corso di Studio almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. 6. Il Decreto del Decano, che stabilisce la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo del Dipartimento presso il quale il Corso di Studio è stato attivato e pubblicato sia sul Sito Web dello stesso Dipartimento che sul Sito Web dell'Ateneo. 7. Il Decano convoca, almeno venti giorni prima delle elezioni, apposita seduta del Consiglio di Corso di Studio, nel corso della quale dovranno essere svolte le operazioni di voto. 8. La convocazione deve essere pubblicata con modalità analoghe a quelle previste dal comma 6 del presente articolo e notificata ai componenti del Consiglio di Corso di Studio con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento. 9. Il Decano, che presiede la seduta, procede, in via preliminare, alla acquisizione delle candidature e invita, successivamente, ogni candidato ad illustrare le linee essenziali del suo programma. 10. La votazione deve essere svolta a scrutinio segreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del presente Regolamento. 11. Ogni componente del Consiglio di Corso di Studio può esprimere un solo voto di preferenza. 12. Il Consiglio di Corso di Studio, in prima votazione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 13. Nella eventuale seconda votazione, il Decano attiva la procedura di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella prima votazione il maggior numero di voti. 14. In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età. 15. Il Decano trasmette i verbali con le operazioni di voto al Rettore per i provvedimenti conseguenti. 16. Il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DEL SANNIO Benevento

DEMM

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA,  
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI  
*Segreteria di Direzione*

Presidente del Consiglio di Corso di Studio è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato ha inizio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata la nomina...”;

Articolo 81 del Regolamento Generale di Ateneo, rubricato “Ricorsi” statuisce che “...1. Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale. 2. La Commissione Elettorale decide sui ricorsi entro sette giorni dalla loro ricezione, sentiti i ricorrenti e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale. 3. La Commissione Elettorale rende nota, tempestivamente, la propria decisione sul ricorso mediante contestuale comunicazione al “domicilio speciale elettronico” del ricorrente, affissione all’Albo di Ateneo e all’Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell’Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo. 4. L’eventuale ricorso contro la decisione della Commissione Elettorale può essere proposto al Senato Accademico entro i cinque giorni successivi alla sua pubblicazione. 5. Il Senato Accademico decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi dieci giorni, sentito il ricorrente ed il Presidente della Commissione Elettorale...”.

L’articolo 82 del Regolamento Generale di Ateneo, rubricato “Proclamazione e nomina degli eletti” prescrive che “...1. Decorsi i termini di scadenza fissati dall’articolo 81 del presente Regolamento sia per la presentazione dei ricorsi che per le relative pronunce, di competenza della Commissione Elettorale e del Senato Accademico, e, comunque, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio, debbono essere approvati i risultati delle votazioni e proclamati eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale. 2. Nel caso di elezione dei rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli organi collegiali, è il Rettore che, con proprio Decreto, approva i risultati delle votazioni, proclama eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale e procede alla loro nomina...”;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo Parte Generale, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017 n. 774 e in particolare:

Articolo 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, rubricato “Consiglio di Corso di Studio” statuisce che “...7. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta...”.

#### DECRETA

Sono indette le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio Economia Bancaria e Finanziaria, del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, per il triennio 2022/2025, che si svolgeranno presso la Sede del Dipartimento DEMM di Via delle Puglie in data: **6 luglio 2022 ore 11:00**.

#### IL DECANO

DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA CDS IN ECONOMIA BANCARIA E FINANZIARIA

Prof. Giuseppe Marotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993